

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2218

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

**di concerto col Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

**col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

**col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(MISASI)

**e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(LATTANZIO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1990**

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183,  
recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale  
della difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 maggio 1989, n. 183, che assume la valenza di legge-quadro del settore della difesa del suolo, s'incentra sul concetto-base di bacino idrografico, inteso globalmente come ecosistema, consentendo così, per la prima volta, non solo di intervenire sistematicamente nel campo della difesa idrogeologica, ma anche di realizzare un sistema unitario e moderno di utilizzazione e controllo degli interi bacini di raccolta e deflusso delle acque, di proteggere i litorali marini, di combattere gli inquinamenti delle acque, di programmare l'utilizzazione delle risorse idriche e ambientali.

In tale ottica vengono quindi disciplinate le attività conoscitive, di programmazione, di pianificazione e attuazione degli interventi attraverso il coordinamento e la razionalizzazione delle stesse, il tutto riferito al piano di bacino che rappresenta il necessario strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo dell'intera strategia legislativa.

L'opera complessa di sistemazione organica delle attività sopraindicate richiede un adeguato collegamento al quadro legislativo in cui tale intervento trova la collocazione sistematica.

In tale ottica si inquadrano l'articolo 1 del disegno di legge proposto, inteso ad assicurare che tutti gli interventi previsti dalla legge n. 183 del 1989, suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, siano sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la presenza, nel Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, anche del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, e l'articolo 2, volto a garantire, attraverso la presenza nei comitati tecnici dei bacini regionali e interregionali del Mezzogiorno

di rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il necessario e opportuno coordinamento tra interventi ordinari e interventi straordinari in materia di difesa del suolo.

L'articolo 2, comma 1, invece, è volto da un lato ad eliminare un presunto errore di coordinamento in sede di redazione degli articoli 4 e 6 della legge n. 183 del 1989, e dall'altro a garantire la presenza in seno al Comitato nazionale per la difesa del suolo di un rappresentante tecnico del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali in riferimento all'Autorità di bacino dell'Adriatico, mentre il comma 2 è inteso a inserire nello stesso Comitato un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione.

L'articolo 3 prevede la possibilità di avvalersi dei servizi tecnici nazionali anche da parte del Ministro della marina mercantile. Inoltre mira ad assicurare la presenza nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, nei comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, anche di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Con il comma 3 si integra il comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale con la presenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

L'articolo 4 è inteso sia a conferire una maggiore organicità ai piani di bacino delle regioni meridionali aventi reticoli idrografici eccessivamente frammentati sia a garantire un più razionale sfruttamento e utilizzazione delle risorse idriche per usi plurimi.

La complessità e varietà delle tematiche affrontate dal legislatore della legge n. 183 del 1989 hanno, d'altro canto, determinato soluzioni normative che pongono non lievi problemi di carattere interpretativo ed applicativo in assenza della previsione di

una fase transitoria che non rende agevole un avvio graduale ed armonico della nuova normativa rispetto al quadro legislativo preesistente.

In particolare, si è posto il problema del trasferimento alle Regioni territorialmente competenti delle funzioni amministrative relative alle opere idrauliche insistenti in bacini di rilievo interregionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 183 del 1989, già di competenza statale.

L'immediata operatività della prescrizione in esame, alla luce del comma 4 del medesimo articolo 15 secondo cui, laddove non dovesse realizzarsi l'intesa tra le Regioni territorialmente competenti, l'intervento sostitutivo dello Stato è finalizzato esclusivamente alla istituzione degli organi di bacino e non all'esercizio delle funzioni trasferite, rende necessaria una disciplina transitoria regolante i tempi e le modalità di tale trasferimento, analogamente a quanto disposto in occasione dell'emanazione dei decreti delegati di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616.

Proprio in questa ottica si pone l'articolo 5 diretto a disciplinare le situazioni conseguenti alla soppressione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno.

L'articolo 6 ha lo scopo di rendere immediatamente operativo quanto dispone l'articolo 30 della legge n. 183 del 1989, chiarendo le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato speciale di bacino previsto dallo stesso articolo 30.

L'articolo 7 è finalizzato ad accelerare le procedure di programmazione degli interventi relativi all'anno 1989 in deroga all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989.

I restanti articoli del disegno di legge proposto nascono dalla esigenza di fronteggiare le immediate necessità organizzative e funzionali dei servizi, quali la direzione generale della difesa del suolo del Ministero

dei lavori pubblici e il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, più direttamente responsabili della puntuale applicazione della legge n. 183 del 1989.

L'articolo 8, in attesa della organica ristrutturazione degli anzidetti servizi, autorizza il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente a conferire incarichi a tempo determinato a personale dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici anche economici, fino ad un massimo di trenta unità ciascuno, da collocare in posizione di fuori ruolo.

L'articolo 9 prevede la possibilità per la direzione generale della difesa del suolo di avvalersi, in attesa della riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali, della collaborazione di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali, per le esigenze di studio e di elaborazione connesse alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e delle condizioni dell'assetto idrogeologico, nonchè di conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

L'articolo 10, disciplinando la figura del segretario generale, intende colmare una lacuna della legge n. 183 del 1989.

L'articolo 11 consente la corresponsione, ai componenti dei vari comitati previsti dalla legge n. 183 del 1989, dei compensi per l'attività svolta, nonchè il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 12, prevedendo la possibilità di procedere ad acquisire i mezzi e le attrezzature ritenute necessarie, è inteso ad assicurare il pieno funzionamento di tutti gli organi operativi della difesa del suolo.

L'articolo 13 concerne l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria degli oneri previsti.

## RELAZIONE TECNICA

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione tecnica, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi in quanto è la Regione nei limiti della propria dotazione organica a determinare il numero di persone del soppresso ufficio speciale per il Reno da inserire nei propri ruoli.

Gli articoli 6 e 7 non comportano oneri aggiuntivi.

L'articolo 8 nasce dall'esigenza di far fronte alle immediate necessità organizzative e funzionali sia della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici sia del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente nonché delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale (sei unità).

Le unità individuate (trenta per ciascuna Amministrazione e due per ciascuna delle Autorità di bacino, per un totale di settantadue unità) saranno utilizzate a tempo determinato (due anni rinnovabili per eguale periodo) e scelte tra personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici anche economici.

Per quanto attiene la spesa, indicata in complessive lire 1.728 milioni annui per il periodo 1990-1993 (di cui lire 1.008 milioni annui a carico del Ministero dei lavori pubblici e lire 720 milioni annui a carico del Ministero dell'ambiente), si fa presente che la stessa è stata quantificata sulla base di indennità già autorizzate per casi analoghi (legge di conversione n. 475 del 1988, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, articolo 9, recante disposizioni in materia di rifiuti solidi) ed ammontanti in media a circa lire 24 milioni lordi annui.

L'articolo 9 prevede la possibilità da parte del Ministro dei lavori pubblici di avvalersi, nel periodo di avvio della legge n. 183 del 1989 e comunque per un periodo non superiore ad anni due, della collaborazione di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché di esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

La relativa spesa, riferita alle necessità più urgenti, è quantificata in lire 1.200 milione annui per gli anni 1990 e 1991.

Con l'articolo 10 si disciplina, in mancanza di una esplicita previsione della legge n. 183, la posizione giuridica ed economica del segretario generale stabilendo il ricorso al contratto di diritto privato e ammontando la quantificazione ad un apposito decreto interministeriale (Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro).

In ordine allo specifico tema del trattamento economico è stata quantificata una spesa annua, per i sei segretari generali, di 1.200 milioni di lire, prevedendosi un compenso lordo annuo per ciascun segretario generale mediamente di 200 milioni di lire, che è pari a

quello previsto per figure particolari (quali gli ispettori SECIT, i componenti il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

L'articolo 11 prevede la corresponsione ai componenti del Comitato nazionale della difesa del suolo (cinquanta unità), ai componenti dei comitati tecnici dei bacini di rilievo nazionale (novantatre unità), ed a quelli del comitato speciale per il bacino pilota (dieci unità), di gettoni di presenza nonchè il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione ove ne ricorrano gli estremi.

Tali ultime indennità sono state previste anche per i rappresentanti delle Amministrazioni statali in seno ai comitati tecnici di bacino interregionali istituiti dalle Regioni (trenta unità).

L'onere previsto, quantificato in riferimento ad una ipotesi minima che prevede un numero di riunioni annuo non inferiore a sei per il Comitato nazionale della difesa del suolo ed a dieci per i comitati tecnici di bacino, sia nazionali che interregionali, ammonta a lire 900 milioni annui per ciascuno degli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.

In particolare l'onere previsto può essere suddiviso in:

lire 300 milioni, relativamente ai gettoni di presenza calcolati in riferimento alle unità complessive (centocinquantatre), ad un numero prevedibile di circa dodici riunioni annue, comprese quelle istruttorie, e ad un importo di lire 150 mila lorde medie per seduta;

lire 600 milioni, relativamente all'onere derivante dal rimborso delle spese di viaggio nonchè dalla corresponsione dell'indennità di missione, ove dovuta, e tenuto conto del personale interessato (centocinquantatre), del prevedibile numero delle riunioni annue sopra indicato, e sulla base di una spesa media di lire 170 mila.

L'articolo 12 è finalizzato ad assicurare agli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo la dotazione finanziaria necessaria per acquisire le attrezzature, i mezzi ed i materiali conoscitivi necessari per l'espletamento dei loro compiti nonchè per l'eventuale locazione di locali; esso inoltre mira a dare, a ciascuna Autorità di bacino, una autonomia contabile in ordine alla spesa di funzionamento, mediante lo strumento dell'accreditamento di fondi e il ricorso alla rendicontazione annuale.

L'onere previsto è di lire 2.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

L'articolo 13 riguarda la copertura finanziaria degli oneri previsti negli articoli precedenti che viene assicurata, in parte, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 183 del 1989 riguardante le relative finalità e, in parte, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».

2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

**Art. 2.**

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*b*) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica; nonchè dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».

2. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*e*) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) e dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione (ANBI);».

### Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, nonchè il Dipartimento per il Mezzogiorno».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno del Ministro

per il coordinamento della protezione civile. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle Regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

#### Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Con propri atti le Regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le Regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».

#### Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno). - 1. L'ufficio speciale del



genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La Regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

#### Art. 6.

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comitato speciale di cui al comma 1 si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di funzioni e di organi del comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Per le attività di supporto, il comitato speciale può avvalersi della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino idrografico dell'Arno. Il piano di bacino sperimentale è disciplinato ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

## Art. 7.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa fra di loro e singolarmente, rispettivamente per i bacini di rilievo interregionale e regionale, entro e non oltre il 30 aprile 1990, presentano al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente un programma contenente le previsioni di fabbisogno finanziario per gli studi preliminari, strettamente necessari alla individuazione degli interventi più urgenti di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, da attuare nel triennio 1990-1992, nonchè i fabbisogni finanziari per l'organizzazione delle strutture tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale.

3. Gli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e relativi al triennio 1990-1992, sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990.

4. Con i programmi, di cui al comma 2, sono individuati gli interventi immediatamente eseguibili, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

#### Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. Analogamente possono provvedere le Autorità di bacino, fino ad un massimo ciascuna di due unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

#### Art. 9.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

#### Art. 10.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di

diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino.

4. Il segretario generale può conferire le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

#### Art. 11.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè ai rappresentanti delle Amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

#### Art. 12.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi

statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale. Restano ferme le competenze del Provveditorato generale dello Stato in materia di acquisto di mezzi, di attrezzature e di materiali occorrenti ai predetti organi dello Stato.

2. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Per le spese di fornitura di beni mobili e di servizi, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle richieste del segretario generale, provvede alla predisposizione dei programmi di acquisto. Con decreto del Ministro del tesoro sono operati i trasferimenti delle somme occorrenti allo stato di previsione del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accredito dei fondi e la loro rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

#### Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.028 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e in lire 5.828 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e quanto a lire 720 milioni annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.